

N. 165.966 del Repertorio

N. 53.475 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di aprile in Catanzaro, nel mio studio alla Via San Nicola n.8, alle ore dodici.

Innanzi a me Dott.ssa **PAOLA GUALTIERI**, Notaio in Catanzaro ed iscritto nel Ruolo Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia

SI E' RIUNITA

L'assemblea della società cooperativa sociale denominata **"KYOSEI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** di nazionalità italiana (costituita con l'atto a mio rogito del 12 dicembre 1997 repertorio n.107339 registrato a Catanzaro il 16 dicembre 1997 al n.2308) con sede in Catanzaro, Frazione S. Elia, alla Via Gregorio Aracri n.24, con durata a tempo indeterminato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Catanzaro 02158110797, iscritta presso la Camera di Commercio di Catanzaro con il numero R.E.A. 155626 ed iscritta all'Albo Società Cooperative (Sezione: cooperative a mutualità prevalente; Categoria: Cooperative sociali) con il numero A114507 in data 24 marzo 2005, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

--Proposta di modifica dei patti sociali per adeguarli al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni, alle direttive della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti Cooperativi;

--proposta di riformulazione dell'oggetto sociale;

--proposta di aumento del valore nominale della quota sociale.

E' PRESENTE

Il signor **RAFELE GIANCARLO** nato a Catanzaro il 5 agosto 1970 ed ivi residente alla Via S. Maria n.86, codice fiscale RFL GCR 70M05 C352I, il quale interviene nella qualità di socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di detta società.

Cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo.

Il signor **RAFELE GIANCARLO** mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'assemblea a norma dei patti sociali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor **GIANCARLO RAFELE**, il quale

CONSTATATO

- che è presente esso comparente e che sono collegate in telecomunicazione le altre due socie, signore:

* **TALLARICO ANNA RITA** nata a Catanzaro l'8 aprile 1961 resi-

dente in Catanzaro in Via T. Cornelio n.14, codice fiscale

TLL NRT 61D48 C352E;

* ANNA GATTO nata a Catanzaro il 7 novembre 1980 ed ivi resi-

dente in Via Menichini n.1, codice fiscale GTT NNA 80S47

C352W;

- che pertanto sono presenti tutti i soci;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso

comparsante e dei consiglieri, signore TALLARICO ANNARITA e

GATTO ANNA sopra generalizzate;

- che la società non ha collegio sindacale nè organo di con-

trollo contabile

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed

atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno ed a-

pre la discussione.

Preliminarmente gli intervenuti dichiarano di essere a cono-

scenza degli argomenti da trattare e ne accettano la discus-

sione.

Il presidente propone di trattare congiuntamente **i suddetti**

argomenti, essendo tra loro connessi.

L'assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente

il quale iniziando a trattare gli argomenti all'ordine del

giorno ribadisce quanto stabilito dall'assemblea dei soci in

data 2 novembre 2017 e, successivamente, in data 27 gennaio

2020, ossia la necessità di variare i patti sociali che rego-

ro) il limite massimo di quota posseduta da ogni singolo socio.

Pertanto la quota dei soci che saranno ammessi alla Cooperativa a partire dalla data odierna non potrà essere inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), mentre ai soci già iscritti nell'apposito libro è attribuita la facoltà di adeguare la propria quota al nuovo valore nominale entro il termine del 31 dicembre 2021.

Infine illustra all'assemblea che è necessario modificare l'oggetto sociale per adeguarlo alle nuove esigenze della cooperativa in merito a nuove tipologie di lavoro, per esempio welfare aziendale e teleassistenza e/o teleriabilitazione, e premettere alla stessa di poter partecipare a bandi di gara che prevedono espressamente l'indicazione nell'oggetto sociale di voci al momento non previste.

Pertanto propone di riformulare l'oggetto sociale nel modo seguente:

"Art. 4 - Oggetto sociale

La società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle attività di seguito descritte, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici.

Con riguardo all'art.1 della Legge n.381/1981, lettera a), la

cooperativa è chiamata a svolgere:

a. l'assunzione da amministrazioni statali, anche autonome, da regioni, province, comuni e da qualsiasi ente pubblico, nonché da privati, di incarichi per redigere piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione nel settore dei servizi sociali e sanitari, la concessione di servizi, l'esecuzione di forniture, la costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere nei settori e nei servizi indicati nei punti successivi, ivi comprese la gestione di assistenza tecnica agli Uffici di Piano, ai PUA ed agli altri servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni;

b. la progettazione e la gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari rivolti ad anziani quali, ad esempio: assistenza domiciliare, servizi residenziali, servizi semiresidenziali, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie (teleassistenza, teleriabilitazione, ecc.);

c. la progettazione e la gestione di servizi educativi rivolti all'infanzia, quali ad esempio: asili nido, scuole dell'infanzia, centri genitori/bambini, ludoteche, piccoli gruppi educativi, micronidi ivi inclusi quelli aziendali;

d. la progettazione e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a minori in condizione di disagio psichico, sociale, o in situazioni di abuso e maltrattamento a domicilio, sul territorio ed in strutture semiresidenziali e

residenziali;

e. la progettazione e la gestione di servizi socio-riabilitativi rivolti ad adulti in condizione di disabilità, disagio psichico e psico-sociale, dipendenza patologica e devianza a domicilio, sul territorio ed in strutture semi residenziali e residenziali, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie (teleassistenza, teleriabilitazione, ecc.);

f. la progettazione e la gestione di progetti per il contrasto alla violenza di genere, il sostegno, la protezione e l'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, anche attraverso la gestione di centri antiviolenza, case rifugio o altre strutture altrimenti denominate;

g. la progettazione e la realizzazione di attività formative, anche extra-scolastiche, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

h. lo svolgimento di attività di ascolto protetto, anche ai fini giudiziari, per conto dei Servizi sociali, degli Uffici GIP e delle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e minorili, ivi comprese le attività di audio-video registrazione e trascrizione, presso proprie strutture appositamente attrezzate o presso gli stessi Tribunali o altre sedi individuate dalle Autorità giudiziarie o dai Servizi sociali;

i. la progettazione e la gestione di attività di welfare a-

	ziendale a favore di imprese pubbliche e private;	
	j. la fornitura di servizi di sorveglianza sanitaria, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e formazione alla sicurezza ai lavoratori ed alle aziende al fine di promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	k. la progettazione e la gestione di attività di studio, ricerca, programmazione, progettazione nel settore della formazione professionale, ivi compresa la gestione di corsi di formazione professionale (anche post-universitaria) autonomamente o in convenzione con enti pubblici e privati, per i propri soci e/o per terzi, nonché la locazione ad enti pubblici e privati di aule formative, spazi ed attrezzature informatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro attività;	
	l. la programmazione e la gestione di progetti nell'ambito delle iniziative della comunità europea in tutti i settori menzionati ai precedenti punti ed in quelli successivi;	
	m. la pubblicazione di libri, riviste e manuali a carattere tecnico-scientifico inerenti l'infanzia e l'adolescenza ed ogni altra tematica attinente ai servizi ed alle politiche sociali ed al welfare in genere;	
	n. la gestione di attività di promozione e valorizzazione della biodiversità e degli stili di vita ecosostenibili mediante l'organizzazione di fiere, stage in azienda, visite, incontri, in collaborazione con enti pubblici e privati;	
	o. l'organizzazione per conto proprio e/o per conto terzi di	

	manifestazioni musicali, teatrali e di spettacoli in genere;	
	p. la programmazione e gestione per conto proprio o in con-	
	venzione con enti pubblici o privati di servizi e sportelli	
	informativi inerenti le varie normative per le agevolazioni	
	sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole	
	e medie imprese;	
	q. la gestione di attività di progettazione, sviluppo ed im-	
	plementazione di sistemi, software ed applicativi nell'ambito	
	del settore informatico e delle tecnologie innovative (TIC);	
	r. la programmazione e la gestione di servizi inerenti la co-	
	operazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014,	
	n.125 e successive modificazioni;	
	s. la progettazione e la gestione di servizi ed attività ine-	
	renti al cosiddetto alloggio sociale, ai sensi del decreto	
	del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e suc-	
	cessive modificazioni, nonché ogni altra attività di caratte-	
	re residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni so-	
	ciali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	t. la gestione di attività connesse all'agricoltura sociale	
	ai sensi della legge 18 agosto 2015 n.141 e successive modi-	
	fiche ed integrazioni.	
	Con riguardo all'art. 1 della Legge n.381/1981, lettera b),	
	la cooperativa è chiamata a svolgere:	
	u. la gestione di progetti di inserimento lavorativo e/o di	
	inclusione sociale di soggetti fragili ed a rischio di esclu-	

	sione sociale, attraverso attività connesse all'agricoltura	
	sociale, ivi compresi: la conduzione di terreni agricoli, le	
	coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche anche con il	
	metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica, l'allevamen-	
	to di ogni tipo di animale, la commercializzazione, anche	
	previa trasformazione e confezione dei prodotti ottenuti dal-	
	le colture e dalle attività sopra indicate e/o ottenuti in	
	conferimento da altre cooperative o da singoli produttori,	
	mediante vendita sia all'ingrosso che al dettaglio, anche at-	
	traverso piattaforme di e-commerce: per lo svolgimento delle	
	sudette attività è possibile formalizzare partenariati con	
	aziende agricole ed altri soggetti pubblici e privati;	
	v. la gestione di progetti di inserimento lavorativo e/o di	
	inclusione sociale di soggetti fragili ed a rischio di esclu-	
	sione sociale, attraverso attività connesse a: gestione di	
	ristorazione collettiva, refezione scolastica, spacci, mense,	
	alberghi, ristoranti, negozi anche on-line; gestione di ser-	
	vizi di lavanderie, stirerie e tintorie; gestione di servizi	
	di pulizie e manutenzioni civili ed industriali, raccolta,	
	smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, rifiuti	
	speciali ed industriali, recupero dei prodotti speciali di	
	rifiuto, giardinaggio e manutenzione aree verdi; gestione e	
	manutenzione di impianti sportivi e circoli ricreativo-cultu-	
	rali; gestione di servizi di trasporto persone; gestione di	
	servizi reali alle imprese.	

Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà:

1. assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

2. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della Legge n.205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

4. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti ed i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

5. compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e

	potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge;	
	6. stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione	
	in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da	
	privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pub-	
	blici, aziende o società di ogni genere;	
	7. assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai	
	sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere	
	concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della lo-	
	ro attività;	
	8. aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del Codice civile;	
	9. emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito	
	ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra	
	disposizione in materia."	
	A questo punto il Presidente dà lettura dei nuovi patti so-	
	ciali che dovranno regolare il funzionamento della società	
	cooperativa in sostituzione di quelli attualmente vigenti che	
	vengono integralmente abrogati e propone all'assemblea di a-	
	dottare i nuovi patti sociali di cui ha appena finito di dare	
	lettura.	
	Il Presidente mette ai voti le proposte sopra formulate e	
	l'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, all'unani-	
	mità e quindi con il voto favorevole di esso comparente e	
	delle altre socie Tallarico Anna Rita e Gatto Anna espresso	
	in telecomunicazione secondo l'accertamento fattone dal Pre-	

sidente medesimo

DELIBERA

Di riformulare l'oggetto sociale nel testo di cui ha prima dato lettura il Presidente.

Di elevare il valore nominale della quota sociale ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2525 del Codice civile che fissa in euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) il limite massimo di quota posseduta da ogni singolo socio.

Di stabilire che è facoltà dei soci già iscritti nell'apposito libro di adeguare la propria quota al nuovo valore nominale versando la differenza tra il nuovo valore e quello della quota posseduta con mezzi tracciabili entro il termine del 31 dicembre 2021.

Di approvare i nuovi patti sociali che - adeguati ai dettami del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, alla normativa vigente ed alle direttive della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti Cooperativi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e coordinati con le delibere sopra assente - risultano del seguente tenore:

"TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, del codice civile, del d.lgs.n.112/2017 e del d.lgs. n.117/2017, con sede

	nel Comune di CATANZARO all'indirizzo risultante dalla appo-	
	sita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai	
	sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del	
	codice civile, la società cooperativa sociale denominata:	
	"KYOSEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà	
	istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali ope-	
	rative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali,	
	filiali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire la	
	sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasfe-	
	rimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferi-	
	mento della sede in un Comune diverso da quello sopra indica-	
	to.	
	La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato.	
	A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà esse-	
	re esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (cen-	
	tottanta) giorni con le modalità di cui ai presenti patti so-	
	ciali.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti pat-	
	ti sociali e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste	
	dalla legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni,	
	le disposizioni del codice civile, del d.lgs.n.112/2017 e del	
	d.lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni,	

nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Art. 2 - Adesioni

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, e/o altre Centrali Cooperative, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge	
	381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 del-	
	la legge 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Si propone di perseguire gli interessi generali delle comu-	
	nità in modo da ottenere, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori o beni e servizi nei settori di cui all'og-	
	getto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle otte-	
	nibili sul mercato.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma	
	della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle di-	
	verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-	

tra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il

rapporto di associazione in partecipazione, con cui contri-

buisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei

soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato

ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142.

Al trattamento economico dei lavoratori della cooperativa si

applicano le disposizioni dell'art.13 del d.lgs. 112/2017.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con

terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-

tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-

peratori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, considerata l'attività mutualistica così come de-

finita all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti

ed agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento

delle attività di seguito descritte, che potranno essere

svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o

pubblici.

Con riguardo all'art.1 della Legge n.381/1981, lettera a), la

cooperativa è chiamata a svolgere:

a. l'assunzione da amministrazioni statali, anche autonome,

da regioni, province, comuni e da qualsiasi ente pubblico,

nonché da privati, di incarichi per redigere piani e strumen-

	ti di programmazione, pianificazione e progettazione nel settore dei servizi sociali e sanitari, la concessione di servizi, l'esecuzione di forniture, la costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere nei settori e nei servizi indicati nei punti successivi, ivi comprese la gestione di assistenza tecnica agli Uffici di Piano, ai PUA ed agli altri servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni;	
	b. la progettazione e la gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari rivolti ad anziani quali, ad esempio: assistenza domiciliare, servizi residenziali, servizi semiresidenziali, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie (teleassistenza, teleriabilitazione, ecc.);	
	c. la progettazione e la gestione di servizi educativi rivolti all'infanzia, quali ad esempio: asili nido, scuole dell'infanzia, centri genitori/bambini, ludoteche, piccoli gruppi educativi, micronidi ivi inclusi quelli aziendali;	
	d. la progettazione e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a minori in condizione di disagio psichico, sociale, o in situazioni di abuso e maltrattamento a domicilio, sul territorio ed in strutture semiresidenziali e residenziali;	
	e. la progettazione e la gestione di servizi socio-riabilitativi rivolti ad adulti in condizione di disabilità, disagio psichico e psico-sociale, dipendenza patologica e devianza a	

	domicilio, sul territorio ed in strutture semi residenziali e	
	residenziali, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie (te-	
	leassistenza, teleriabilitazione, ecc.);	
	f. la progettazione e la gestione di progetti per il contrasto	
	alla violenza di genere, il sostegno, la protezione e l'assi-	
	stenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, an-	
	che attraverso la gestione di centri antiviolenza, case rifu-	
	gio o altre strutture altrimenti denominate;	
	g. la progettazione e la realizzazione di attività formative,	
	anche extra-scolastiche, finalizzate alla prevenzione della	
	dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo,	
	alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà	
	educativa;	
	h. lo svolgimento di attività di ascolto protetto, anche ai	
	fini giudiziari, per conto dei Servizi sociali, degli Uffici	
	GIP e delle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordi-	
	nari e minorili, ivi comprese le attività di audio-video re-	
	gistrazione e trascrizione, presso proprie strutture apposi-	
	tamente attrezzate o presso gli stessi Tribunali o altre sedi	
	individuate dalle Autorità giudiziarie o dai Servizi sociali;	
	i. la progettazione e la gestione di attività di welfare a-	
	ziendale a favore di imprese pubbliche e private;	
	j. la fornitura di servizi di sorveglianza sanitaria, preven-	
	zione e protezione sui luoghi di lavoro e formazione alla si-	
	curezza ai lavoratori ed alle aziende al fine di promuovere	

	la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	k. la progettazione e la gestione di attività di studio, ricerca, programmazione, progettazione nel settore della formazione professionale, ivi compresa la gestione di corsi di formazione professionale (anche post-universitaria) autonomamente o in convenzione con enti pubblici e privati, per i propri soci e/o per terzi, nonché la locazione ad enti pubblici e privati di aule formative, spazi ed attrezzature informatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro attività;	
	l. la programmazione e la gestione di progetti nell'ambito delle iniziative della comunità europea in tutti i settori menzionati ai precedenti punti ed in quelli successivi;	
	m. la pubblicazione di libri, riviste e manuali a carattere tecnico-scientifico inerenti l'infanzia e l'adolescenza ed ogni altra tematica attinente ai servizi ed alle politiche sociali ed al welfare in genere;	
	n. la gestione di attività di promozione e valorizzazione della biodiversità e degli stili di vita ecosostenibili mediante l'organizzazione di fiere, stage in azienda, visite, incontri, in collaborazione con enti pubblici e privati;	
	o. l'organizzazione per conto proprio e/o per conto terzi di manifestazioni musicali, teatrali e di spettacoli in genere;	
	p. la programmazione e gestione per conto proprio o in convenzione con enti pubblici o privati di servizi e sportelli informativi inerenti le varie normative per le agevolazioni	

	sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole	
	e medie imprese;	
	q. la gestione di attività di progettazione, sviluppo ed im-	
	plementazione di sistemi, software ed applicativi nell'ambito	
	del settore informatico e delle tecnologie innovative (TIC);	
	r. la programmazione e la gestione di servizi inerenti la co-	
	operazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014,	
	n.125 e successive modificazioni;	
	s. la progettazione e la gestione di servizi ed attività ine-	
	renti al cosiddetto alloggio sociale, ai sensi del decreto	
	del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e suc-	
	cessive modificazioni, nonchè ogni altra attività di caratte-	
	re residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni so-	
	ciali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	t. la gestione di attività connesse all'agricoltura sociale	
	ai sensi della legge 18 agosto 2015 n.141 e successive modi-	
	fiche ed integrazioni.	
	Con riguardo all'art. 1 della Legge n.381/1981, lettera b),	
	la cooperativa è chiamata a svolgere:	
	u. la gestione di progetti di inserimento lavorativo e/o di	
	inclusione sociale di soggetti fragili ed a rischio di esclu-	
	sione sociale, attraverso attività connesse all'agricoltura	
	sociale, ivi compresi: la conduzione di terreni agricoli, le	
	coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche anche con il	
	metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica, l'allevamen-	

	to di ogni tipo di animale, la commercializzazione, anche	
	previa trasformazione e confezione dei prodotti ottenuti dal-	
	le colture e dalle attività sopra indicate e/o ottenuti in	
	conferimento da altre cooperative o da singoli produttori,	
	mediante vendita sia all'ingrosso che al dettaglio, anche at-	
	traverso piattaforme di e-commerce: per lo svolgimento delle	
	sudette attività è possibile formalizzare partenariati con	
	aziende agricole ed altri soggetti pubblici e privati;	
	v. la gestione di progetti di inserimento lavorativo e/o di	
	inclusione sociale di soggetti fragili ed a rischio di esclu-	
	sione sociale, attraverso attività connesse a: gestione di	
	ristorazione collettiva, refezione scolastica, spacci, mense,	
	alberghi, ristoranti, negozi anche on-line; gestione di ser-	
	vizi di lavanderie, stirerie e tintorie; gestione di servizi	
	di pulizie e manutenzioni civili ed industriali, raccolta,	
	smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, rifiuti	
	speciali ed industriali, recupero dei prodotti speciali di	
	rifiuto, giardinaggio e manutenzione aree verdi; gestione e	
	manutenzione di impianti sportivi e circoli ricreativo-cultu-	
	rali; gestione di servizi di trasporto persone; gestione di	
	servizi reali alle imprese.	
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa	
	potrà:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese	
	sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di	

	impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato;	
	2. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi con-	
	sortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigi-	
	onamenti ed il credito;	
	3. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per	
	la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale	
	in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia	
	ed in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1,	
	commi 238 e seguenti della Legge n.205/2017 e successive mo-	
	dificazioni e integrazioni;	
	4. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE,	
	dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanzia-	
	menti ed i contributi disposti da Ministeri, da altri organi-	
	smi pubblici, statali, parastatali o da privati;	
	5. compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, cre-	
	ditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e	
	potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge;	
	6. stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione	
	in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da	
	privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pub-	

	blici, aziende o società di ogni genere;	
	7. assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai	
	sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere	
	concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della lo-	
	ro attività;	
	8. aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del Codice civile;	
	9. emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito	
	ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra	
	disposizione in materia.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che:	
	a) per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una pre-	
	parazione teorica e pratica, nonchè capacità ed esperienza	
	professionale atte alle mansioni da svolgere anche in funzio-	
	ne dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) le persone svantaggiate, così come definite dalla normati-	
	va vigente applicabile, compatibilmente con il loro stato	

soggettivo.

Possono esser soci Associazioni ed Enti comunque costituiti

che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa non prevede la categoria dei soci volontari.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio

all'attività economica della cooperativa; l'ammissione

deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa

di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione

alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del

servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in

proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o

che svolgano attività o professioni che per qualsiasi motivo

possano rappresentare potenziali conflitti di interesse e

creare nocimento alla cooperativa, ovvero che partecipano a

società che, secondo la valutazione dell'organo amministrati-

vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concor-

renza con la cooperativa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori

ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro

dimensioni imprenditoriali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed

amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute oltre all'intendimento di instaurare o l'esistenza di un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con le normative vigenti;

c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza, di non partecipare a società che operino in concorrenza con la cooperativa, e di non svolgere attività o professioni che per qualsiasi motivo possano rappresentare potenziali conflitti di interesse e creare nocimento alla cooperativa;

d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) nè superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto pre-

visto nei precedenti punti b), c) d) ed e), la domanda di am-

missione dovrà contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica

e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la

domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspi-

rante socio tutte le indicazioni e documenti ad integrazione

di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o necessari

per l'esame della domanda di ammissione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-

siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e

l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-

desimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non di-

scriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'at-

tività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-

sato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro

dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versa-

mento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti

dalla delibera di ammissione.

L'ammissione in ogni caso è subordinata ad un periodo di pro-

va di 6 (sei) mesi in seno alla cooperativa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai patti sociali, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere liberata mediante conferimento di denaro, beni in natura o crediti;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed	
	il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuare con lettera	
	raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la cooperativa.	

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte o scioglimento.

Art. 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale disciplinata nei presenti patti sociali.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;

b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti sociali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale, ovvero che non adempia

	alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comun-	
	que qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate	
	nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 del-	
	la legge 142/01;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizie-	
	voli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonchè dalle de-	
	liberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo	
	comma, nonchè nei confronti del socio che venga condannato	
	per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di e-	
	secuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto o nei confronti del socio che venga sottoposto a	
	procedure concorsuali.	
	In presenza di cause oggettive date dall'impossibilità per la	
	cooperativa di offrire occasioni di lavoro o dal disinteresse	
	allo scambio mutualistico da parte del socio, il provvedimen-	
	to di esclusione potrà avvenire dopo l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è veri-	

	ficata la cessazione del rapporto lavorativo ovvero almeno	
	sei mesi dopo il licenziamento collettivo.	
	La risoluzione del rapporto per esclusione comporta l'automa-	
	tica estinzione dei rapporti mutualistici pendenti nei casi	
	in cui il rapporto di lavoro, ai sensi della nota n.5457/2020	
	del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, venga a	
	cessare per:	
	-giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo	
	soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o qual-	
	siasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni con-	
	trattuali di lavoro;	
	-perdita di appalto da parte della cooperativa con consequen-	
	te assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in	
	quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione al-	
	lo scambio mutualistico;	
	-dimissione del socio.	
	Le motivazioni dell'esclusione dovranno essere sempre espli-	
	cite nella relativa delibera dell'organo amministrativo e	
	comunicate al socio nella notifica del provvedimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione	
	nelle forme consentite dalla normativa vigente.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo articolo 18, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-

teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e

con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare

quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società

entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi

2 e 3 del codice civile.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-

sponsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore

dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-

to, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni

dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel

quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-

tivo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione

dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere

c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento

	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote o del pagamento della prestazione mutua-	
	listica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento	
	danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 15 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle di-	
	sposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regola-	
	mento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà es-	

sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;

aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifica professionale.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate

	dai soci ai sensi del precedente articolo 7;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperato-	
	ri nè durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.	
	acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè	
	sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'ar-	
	ticolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei	
	limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 17 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, con-	

trofirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

Art. 18 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compiersi in conformità alle norme di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,

	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gen-	
	naio 1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	della mutualità prevalente;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	15, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni	
	degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	L'organo amministrativo redige il bilancio sociale - da sot-	
	toporre all'approvazione dell'assemblea - ai sensi dell'arti-	
	colo 9, comma 2 del d.lgs.112/2017 secondo le linee guida a-	
	dottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politi-	
	che Sociali e, pertanto, verrà redatto in via facoltativa fi-	

no all'emanazione delle suddette linee guida.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della cooperativa.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Assemblea

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si

oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 20 - Deliberazioni

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili; approva il bilancio sociale redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del d.lgs.112/2017 secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, pertanto verrà redatto in via facoltativa fino all'emanazione delle suddette linee guida;
- 2) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e delibera sulla loro responsabilità;
- 4) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei presenti patti sociali;
- 5) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una rile-

vante modificazione dei diritti dei soci;

7) approva i regolamenti interni;

8) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento della liquidazione;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 18.

L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali assemblee.

Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi

	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società,	
	tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni	
	devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art. 22 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 23 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Ai soci operatori persone giuridiche è possibile attribuire	

più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare

della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità e

con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-

sonalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante

delega scritta che deve esser conservata dalla società, sol-

tanto da altro socio avente diritto al voto e che non sia am-

ministratore, revisore, sindaco o dipendente della società,

per come disposto dall'articolo 2372 c.c.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresen-

tante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare

nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo

grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-

presa.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del-

l'assemblea.

Art. 24 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione: in caso di sua assenza o impedimento, sarà

presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa, col

voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio

designato nello stesso modo.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo	
	che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'as-	
	semblea dalla legge o dai presenti patti sociali.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,	
	determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di e-	
	sercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le deci-	
	sioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati,	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare rife-	
	rimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mu-	
	tualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tempora-	
	nea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima	
	relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	

consiglio di amministrazione ed ai consiglieri delegati, se

nominati, nei limiti delle deleghe conferite.

L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, in-

stitori e procuratori speciali.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa appo-

sita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire

speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad al-

tri amministratori oppure ad estranei con l'osservanza delle

norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-

l'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sem-

pre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla

prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati

dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare

l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli

in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,

l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere

convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato,

che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-

strazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sostituzione.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dei presenti patti sociali è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 26 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge o qualora comunque i soci volessero scegliere di avere tale organo, l'assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo - costituito da un Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale - che svolgerà sia il controllo di gestione, sia la revisione legale dei conti.

Il Sindaco Unico deve avere i requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della nomina, resta in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, è rieleggibile.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti richiesti dalla normativa

vigente al momento della nomina.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, se nominati, esercitano anche il controllo contabile.

Qualora, in alternativa all'organo sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.

La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 28 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18 lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n.59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,

l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti richiamati dai presenti patti sociali ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dei patti sociali.

Art. 30 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati."

Non essendovi altro da deliberare il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta la seduta essendo le ore dodici e minuti quarantacinque.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali si mettono a carico della società cooperativa.

Di quest'atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia dettatura ed in parte di mio pugno, ho io notaio data lettura al comparente il quale lo dichiara conforme alla sua volontà e viene sottoscritto alle ore tredici e minuti venti.

Consta di quattordici fogli occupati in pagine cinquantatre per intero e parte della presente.

Firmato: Giancarlo Rafele

Paola Gualtieri notaio - segue sigillo notarile